

accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la “quota capitale” conglobata nella rata periodica. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, *id est* l’anatocismo, è del tutto preclusa. E’ stato altresì osservato che il piano di ammortamento alla francese è, in realtà, più ossequioso del dettato dell’art.1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l’imputazione più ad interessi che al capitale (cfr. Tribunale Venezia, 27.11.2014; Tribunale Monza, 27.3.2015; Tribunale Torino 17.9.2014; Tribunale Milano 5.5.2014 Tribunale Siena 17.7.2014, in www.ilcaso.it nonché in www.expartecreditoris.it).

Con l’ultimo motivo di opposizione, si eccepisce la nullità per usurarietà del contratto di mutuo. Il motivo poggia sull’assunto che la Banca mutante avrebbe applicato “di fatto il regime finanziario di capitalizzazione composta, che, come visto, è più gravoso per la mutuataria, in quanto, proprio per la formula di calcolo utilizzata, comporta un costo del finanziamento esponenzialmente superiore a quello in regime di capitalizzazione semplice”. Non è convincente la premessa da cui muove il ragionamento e cioè che il regime di ammortamento alla francese determinerebbe una capitalizzazione composta, cioè una violazione del divieto di interessi anatocistici, dovendo sul punto richiamare quanto prima esposto con riferimento al secondo motivo di opposizione.

Alla luce delle superiori considerazioni le doglianze svolte dall’opponente, quanto al contratto di mutuo del 2011 e all’esecuzione sullo stesso fondata, non valgono ad integrare i “gravi motivi” di cui all’art.624 c.p.c. sicché l’istanza di sospensione deve essere sul punto respinta.

Le spese della presente fase sono compensate tra le parti essendo stata parzialmente accolta l’istanza di sospensiva.

P.Q.M.

Applicato l’art. 624 cpc **sospende il proc. es. limitatamente all’azione esecutiva avente ad oggetto i seguenti immobili di proprietà di [REDACTED]: 1) appartamento censito al CF di Pistoia f. [REDACTED] mapp. [REDACTED] (identificato in perizia come Bene 2 – Lotto 3) e 2) terra tetto ad uso civile abitazione censito al CF di Pistoia f. [REDACTED] mapp. [REDACTED] (identificato in perizia come Bene 1 – Lotto 1).**

Respinge per il resto l’istanza di sospensiva.



Assegna il termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, salva la riduzione dei termini a comparire della metà.

Compensa tra le parti le spese di lite della presente fase.

Si comunichi alle parti, al professionista delegato e al custode.

Pistoia, 12.5.2021

Il Giudice

Dott. Sergio Garofalo



Alfonso Leccese
A V V O C A T O

